*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 115° — Numero 318**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

**ROMA - Giovedì, 5 dicembre 1974**

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**CONCORSI ED ESAMI**



**REGIONI**



# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Comunicato**

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 23 novembre 1974, ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 3 ottobre 1974 dal gabinetto presieduto dall'on. dott. prof. Mariano Rumor ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 23 novembre 1974 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. avv. prof. Aldo Moro, deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 29 ottobre 1974, ha nominato l'on. Moro Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 23 novembre 1974, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. dott. Ugo La Malfa, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. dott. prof. Mario Pedini, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Francesco Cossiga, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Tommaso Morlino, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Giovanni Spadolini, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Mariano Rumor, deputato al Parlamento, Ministro degli affari esteri;

l'on. dott. prof. Luigi Gui, deputato al Parlamento, Ministro per l'interno;

l'on. avv. Oronzo Reale, deputato al Parlamento, Ministro per la grazia e giustizia;

l'on. dott. Giulio Andreotti, deputato al Parlamento, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. avv. prof. Bruno Visentini, deputato al Parlamento, Ministro per le Finanze;

l'on. dott. Emilio Colombo, deputato al Parlamento, Ministro per il tesoro;

l'on. dott. Arnaldo Forlani, deputato al Parlamento, Ministro per la difesa;

l'on. Franco Malfatti, deputato al Parlamento, Ministro per la pubblica istruzione;

l'on. dott. prof. Pietro Enrico Alfredo Bucalossi, deputato al Parlamento, Ministro per i lavori pubblici;

l'on. Giovanni Marcora, senatore della Repubblica, Ministro per l'agricoltura e le foreste;

l'on. Mario Martinelli, senatore della Repubblica, Ministro per i trasporti;

l'on. dott. Giulio Orlando, senatore della Repubblica, Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. Carlo Donat-Cattin, deputato al Parlamento, Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

l'on. Mario Toros, senatore della Repubblica, Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. dott. Luigi Ciriaco De Mita, deputato al Parlamento, Ministro per il commercio con l'estero;

l'on. avv. Giovanni Gioia, deputato al Parlamento, Ministro per la marina mercantile;

l'on. dott. Antonio Bisaglia, deputato al Parlamento, Ministro per le partecipazioni statali;

l'on. dott. Antonino Pietro Gullotti, deputato al Parlamento, Ministro per la sanità;

l'on. dott. Adolfo Sarti, senatore della Repubblica, Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 27 novembre 1974 il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio stesso, l'on. rag. Angelo Salizzoni, deputato al Parlamento.

Con altro decreto, in data 28 novembre 1974, sono stati nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli dott. prof. Francesco Compagna, deputato al Parlamento, avv. Guglielmo Nucci, deputato al Parlamento e dott. prof. Alberto Spigaroli, senatore della Repubblica;

agli affari esteri, gli onorevoli dott. Adolfo Battaglia, deputato al Parlamento, avv. Francesco Cattanei, deputato al Parlamento e Luigi Granelli, deputato al Parlamento;

all'interno, gli onorevoli dott. prof. Girolamo La Penna, senatore della Repubblica, dott. prof. Decio Scardaccione, senatore della Repubblica e rag. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento;

alla grazia e giustizia, l'on. dott. prof. Renato Dell'Andro, deputato al Parlamento;

al bilancio e programmazione economica, l'onorevole dott. Salvatore Lima, deputato al Parlamento;

alle finanze, gli onorevoli avv. Giuseppe Cerami, senatore della Repubblica, dott. Luigi Michele Galli, deputato al Parlamento e dott. Filippo Maria Pandolfi, deputato al Parlamento;

al tesoro, gli onorevoli Lucio Abis, senatore della Repubblica, dott. Francesco Fabbri, deputato al Parlamento e Antonio Mario Franco Mazzarrino, deputato al Parlamento;

alla difesa, gli onorevoli Onorio Cengarle, senatore della Repubblica, dott. prof. Luigi Dalvit, senatore della Repubblica e dott. prof. Luciano Radi, deputato al Parlamento;

alla pubblica istruzione, gli onorevoli dottor prof. Francesco Smurra, senatore della Repubblica, dott. Giorgio Spitella, deputato al Parlamento e Giacinto Urso, deputato al Parlamento;

ai lavori pubblici, l'on. rag. Gian Aldo Arnaud, deputato al Parlamento;

all'agricoltura e foreste, gli onorevoli avv. Carlo Felici, deputato al Parlamento e dott. prof. Arcangelo Lobianco, deputato al Parlamento;

ai trasporti, gli onorevoli ing. Costante Degan, deputato al Parlamento e dott. Giuseppe Sinesio, deputato al Parlamento;

alle poste e telecomunicazioni, l'on. avv. Giuseppe Fracassi, senatore della Repubblica;

all'industria, commercio e artigianato, gli onorevoli dott. Egidio Carenini, deputato al Parlamento e Adolfo Cristofori, deputato al Parlamento;

al lavoro e previdenza sociale, gli onorevoli dottoressa prof.ssa Tina Anselmi, deputato al Parlamento, avv. prof. Manfredi Bosco, deputato al Parlamento e dott. Alberto Del Nero, senatore della Repubblica;

al commercio con l'estero, l'on. Ignazio Vincenzo Senese, senatore della Repubblica;

alla marina mercantile, gli onorevoli avv. Gianuario Carta, deputato al Parlamento e dott. prof. Primo Lucchesi, deputato al Parlamento;

alle partecipazioni statali, gli onorevoli avv. Francesco Bova, deputato al Parlamento e avv. Aristide Gunnella, deputato al Parlamento;

alla sanità, gli onorevoli dott. Franco Foschi, deputato al Parlamento e dott. Biagio Pinto, senatore della Repubblica;

al turismo e spettacolo, l'on. ing. Antonino Drago, deputato al Parlamento.

**(9690)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1974, n. **629**.

**Disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1974, n. **630**.

**Autorizzazione all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in Roma, ad acquistare un immobile.**

N. 630. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla ditta Gemignani, per il prezzo complessivo di L. 55.000.000, il fabbricato sito in Lucca, via Buonamici, 9, intestato al vigente catasto urbano di Lucca alla partita n. 11060 al regolare conto del sig. Gemignani Filippo fu Modesto e così rappresentato nel foglio 125: mappale 896 sub. 1 cat. *A/2* (vani 9); mappale 896 sub. 2 cat. *A/2* (vani 9).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974*
*Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 45.* — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. **631**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Giovanni battista decollato, in Rocchetta Vara.**

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 15 novembre 1973, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in frazione Veppo del comune di Rocchetta Vara (La Spezia) e di S. Giovanni battista decollato, in frazione Beverone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974*
*Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 23.* — SCIARRETTA

**AVVISO DI RETTIFICA**
(Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, n. 556)

Nel sunto del decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, n. 556, concernente modificazioni allo statuto della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri », in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 23 novembre 1974, dove è scritto: « ...approvato con *decreto luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71.* » leggasi: « ...approvato con *regio decreto 22 ottobre 1936, n. 2112.* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1974.

**Sostituzione del commissario straordinario del comune di Frignano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1974, col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Frignano (Caserta) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del rag. Raffaele Zinzi;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il rag. Antonio Cuomo è nominato commissario straordinario del comune di Frignano (Caserta) in sostituzione del rag. Raffaele Zinzi, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1974

LEONE

TAVIANI

**(9538)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1974.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità alle nevicate che nei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre 1973, hanno colpito alcuni comuni delle provincie di Avellino e Benevento.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbrio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le nevicate che nei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre 1973 hanno colpito i comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Atripalda, Cervinara, Serino, San Martino Valle Caudina in provincia di Avellino, nonché i comuni di Benevento, Airola, Bonea, Frasso Telesino, Montesarchio, Paduli, Pontelandolfo, San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi in provincia di Benevento, hanno rivestito eccezionale gravità tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle nevicate che nei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre 1973 hanno colpito i comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Atripalda, Cervinara, Serino, San Martino Valle Caudina in provincia di Avellino, nonché i comuni di Benevento, Airola, Bonea, Frasso Telesino, Montesarchio, Paduli, Pontelandolfo, San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi in provincia di Benevento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1974

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUMOR

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1974*
*Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 128*

**(9446)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1974.

**Nomina del presidente del comitato tecnico per gli idrocarburi.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, concernente la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Di Nardi è confermato presidente del comitato tecnico per gli idrocarburi per il triennio decorrente dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUMOR

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1974*
*Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 383*

**(9447)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1974.

**Determinazione del contingente del personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, del Ministero dei lavori pubblici, trasferito alle regioni a statuto ordinario.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17, lettera *C*, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con il quale è stato disposto che i decreti legislativi regolanti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni loro attribuite dall'art. 117 della Costituzione debbono stabilire, per ciascuna delle funzioni trasferite, il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle regioni, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personale ed uffici, con il quale è stato stabilito che il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle regioni è indicato nella tabella allegata al decreto stesso e che tale contingente deve essere ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;

Considerato che ai sensi del medesimo art. 17 il trasferimento del predetto contingente di personale alle regioni ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali da parte delle regioni stesse e che dalla stessa data ha decorrenza la corrispondente riduzione dei ruoli organici e degli eventuali contingenti del personale non di ruolo statali;

Considerato che per il combinato disposto dall'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 8 e dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15, il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni è avvenuto alla data del 1° aprile 1972;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici e di quello non di ruolo, compresi gli operai, del medesimo Ministero, indicato nella parte prima e nella parte seconda della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, trasferito, con le modifiche di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218, alle regioni a statuto ordinario viene ripartito per qualifiche come segue:

1) RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

a) *Carriera direttiva*:

| | | |
|---|---|---|
| Ispettori generali | 3 | (1) |
| Direttori di divisione | 17 | |
| Direttori di sezione | 123 | (2) |
| Consiglieri | 13 | |
| Totale | 156 | |

(1) Di cui due in soprannumero, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

(2) Di cui due in soprannumero, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928 e uno in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

b) *Carriera esecutiva*:

| | | |
|---|---|---|
| Coadiutori superiori | 7 | |
| Coadiutori principali | 166 | |
| Coadiutori | 144 | (3) |
| Totale | 317 | |

(3) Di cui diciannove in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

c) *Carriera ausiliaria*:

| | | |
|---|---|---|
| Commessi capi | 11 | |
| Commessi | 59 | (4) |
| Totale | 70 | |

(4) Di cui undici in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

2) RUOLI ORGANICI DEL GENIO CIVILE

a) *Carriera direttiva*:

| | | |
|---|---|---|
| Ispettori generali | 14 | |
| Ingegneri capi - Urbanisti capi | 75 | |
| Ingegneri superiori - Urbanisti superiori | 234 | |
| Ingegneri - Urbanisti | 54 | (5) |
| Totale | 377 | |

(5) Di cui tre in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

b) *Carriera di concetto*:

Geometri:

| | | |
|---|---|---|
| Geometri capi | 136 | |
| Geometri principali | 700 | |
| Geometri | 670 | (6) |
| Totale | 1.506 | |

(6) Di cui duecentonovantasette in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Disegnatori:

| | | |
|---|---|---|
| Disegnatori capi | 14 | |
| Disegnatori principali | 71 | |
| Disegnatori | 62 | (7) |
| Totale | 147 | |

(7) Di cui dieci in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Ragionieri:

| | | |
|---|---|---|
| Ragionieri capi | 15 | |
| Ragionieri principali | 77 | |
| Ragionieri | 70 | (8) |
| Totale | 162 | |

(8) Di cui trentuno in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Ufficiali idraulici:

| | | |
|---|---|---|
| Ufficiali idraulici capi | 1 | |
| Ufficiali idraulici principali | 19 | |
| Ufficiali idraulici | 25 | |
| Totale | 45 | |

c) *Carriera esecutiva*:

Assistenti:

| | | |
|---|---|---|
| Assistenti superiori | 95 | |
| Assistenti principali | 498 | |
| Assistenti | 335 | (9) |
| Totale | 928 | |

(9) Di cui centosettanta in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Assistenti radiotecnici e marconisti:

| | | |
|---|---|---|
| Assistenti radiotecnici e marconisti superiori | 1 | |
| Assistenti radiotecnici e marconisti principali | 8 | |
| Assistenti radiotecnici e marconisti | 22 | (10) |
| Totale | 31 | |

(10) Di cui uno in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Coadiutori:

| | | |
|---|---|---|
| Coadiutori superiori | 51 | |
| Coadiutori principali | 355 | |
| Coadiutori | 293 | (11) |
| Totale | 699 | |

(11) Di cui trenta in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

d) *Carriera ausiliaria*:

| | | |
|---|---|---|
| Commessi capi | 96 | |
| Commessi | 217 | (12) |
| Totale | 313 | |

(12) Di cui settantacinque in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

| | | |
|---|---|---|
| Sorveglianti idraulici capi | 44 | |
| Sorveglianti idraulici | 231 | |
| Totale | 275 | |

3) RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

a) *Carriera di concetto*:

Segretari degli uffici centrali e decentrati:

| | | |
|---|---|---|
| Segretari capi | 9 | |
| Segretari principali | 111 | |
| Segretari | 113 | (13) |
| Totale | 233 | |

(13) Di cui settantadue in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

b) *Carriera esecutiva*:

Coadiutori meccanografi:

| | | |
|---|---|---|
| Coadiutori meccanografi superiori | 20 | |
| Coadiutori meccanografi | 146 | (14) |
| Totale | 166 | |

(14) Di cui due in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

4) Personale non di ruolo . . . . . . . 95

5) Salariati . . . . . . . . . . . . . 181

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente art. 1 è ripartito per Regione come segue:

CARRIERA DIRETTIVA

| | Ruoli A.C. | Ruoli G.C. | Totale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 7 | 16 | 23 |
| Lombardia | 7 | 31 | 38 |
| Veneto | 6 | 22 | 28 |
| Liguria | 8 | 21 | 29 |
| Emilia-Romagna | 8 | 31 | 39 |
| Toscana | 8 | 36 | 44 |
| Umbria | 5 | 7 | 12 |
| Marche | 4 | 10 | 14 |
| Lazio | 41 | 60 | 101 |
| Abruzzo | 10 | 17 | 27 |
| Molise | 3 | 5 | 8 |
| Campania | 20 | 65 | 85 |
| Puglia | 12 | 26 | 38 |
| Basilicata | 6 | 10 | 16 |
| Calabria | 11 | 20 | 31 |

CARRIERA DI CONCETTO

*Geometri*

| | Ruoli G.C. |
|---|---|
| Piemonte | 79 |
| Lombardia | 105 |
| Veneto | 93 |
| Liguria | 111 |
| Emilia-Romagna | 147 |
| Toscana | 161 |
| Umbria | 32 |
| Marche | 96 |
| Lazio | 165 |
| Abruzzo | 102 |
| Molise | 26 |
| Campania | 162 |
| Puglia | 74 |
| Basilicata | 32 |
| Calabria | 121 |

*Disegnatori*

| | Ruoli G.C. |
|---|---|
| Piemonte | 3 |
| Lombardia | 7 |
| Veneto | 9 |
| Liguria | 5 |
| Emilia-Romagna | 8 |
| Toscana | 22 |
| Umbria | 6 |
| Marche | 6 |
| Lazio | 32 |
| Abruzzo | 10 |
| Molise | 3 |
| Campania | 16 |
| Puglia | 12 |
| Basilicata | 2 |
| Calabria | 6 |

*Ragionieri*

| | Ruoli G.C. |
|---|---|
| Piemonte | 5 |
| Lombardia | 4 |
| Veneto | 7 |
| Liguria | 12 |
| Emilia-Romagna | 15 |
| Toscana | 8 |
| Umbria | 4 |
| Marche | 9 |
| Lazio | 33 |
| Abruzzo | 10 |
| Molise | 4 |
| Campania | 34 |
| Puglia | 7 |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 9 |

*Ufficiali idraulici*

| | Ruoli G.C. |
|---|---|
| Piemonte | 2 |
| Lombardia | 1 |
| Veneto | — |
| Liguria | — |
| Emilia-Romagna | — |
| Toscana | 4 |
| Umbria | — |
| Marche | — |
| Lazio | 7 |
| Abruzzo | 2 |
| Molise | — |
| Campania | 18 |
| Puglia | 5 |
| Basilicata | — |
| Calabria | 6 |

*Segretari*

| | Ruoli amministrazione LL.PP. |
|---|---|
| Piemonte | 4 |
| Lombardia | 11 |
| Veneto | 11 |
| Liguria | 23 |
| Emilia-Romagna | 15 |
| Toscana | 14 |
| Umbria | 3 |
| Marche | 5 |
| Lazio | 53 |
| Abruzzo | 11 |
| Molise | 1 |
| Campania | 54 |
| Puglia | 16 |
| Basilicata | 3 |
| Calabria | 9 |

CARRIERA ESECUTIVA

*Assistenti*

| | Ruoli G.C. |
|---|---|
| Piemonte | 26 |
| Lombardia | 59 |
| Veneto | 89 |
| Liguria | 42 |
| Emilia-Romagna | 76 |

| | Ruoli G.C. |
|---|---|
| Toscana | 103 |
| Umbria | 26 |
| Marche | 58 |
| Lazio | 126 |
| Abruzzo | 64 |
| Molise | 24 |
| Campania | 148 |
| Puglia | 37 |
| Basilicata | 16 |
| Calabria | 34 |

*Assistenti radiotecnici e marconisti*

| | Ruoli G.C. |
|---|---|
| Piemonte | 1 |
| Lombardia | 3 |
| Veneto | 2 |
| Liguria | 1 |
| Emilia-Romagna | 1 |
| Toscana | — |
| Marche | — |
| Umbria | 2 |
| Lazio | 12 |
| Abruzzo | — |
| Molise | — |
| Campania | 9 |
| Puglia | — |
| Basilicata | — |
| Calabria | — |

*Coadiutori*

| | Ruoli A.C. | Ruoli G.C. | Totale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 20 | 19 | 39 |
| Lombardia | 10 | 51 | 61 |
| Veneto | 23 | 45 | 68 |
| Liguria | 12 | 38 | 50 |
| Emilia Romagna | 36 | 72 | 108 |
| Toscana | 14 | 60 | 74 |
| Marche | 20 | 39 | 59 |
| Umbria | 9 | 14 | 23 |
| Lazio | 78 | 94 | 172 |
| Abruzzo | 17 | 61 | 78 |
| Molise | — | 5 | 5 |
| Campania | 50 | 109 | 159 |
| Puglia | 11 | 35 | 46 |
| Basilicata | 4 | 10 | 14 |
| Calabria | 13 | 47 | 60 |

*Coadiutori meccanografi*

| | Ruoli G.C. |
|---|---|
| Piemonte | 7 |
| Lombardia | 16 |
| Veneto | 18 |
| Liguria | 12 |
| Emilia-Romagna | 19 |
| Toscana | 18 |
| Marche | 10 |
| Umbria | 6 |
| Lazio | 16 |
| Abruzzo | 9 |
| Molise | 6 |
| Campania | 11 |
| Puglia | 10 |
| Basilicata | 4 |
| Calabria | 4 |

CARRIERA AUSILIARIA

| | Ruoli sorveglianti idraulici |
|---|---|
| Piemonte | — |
| Lombardia | 3 |
| Veneto | 1 |
| Liguria | — |
| Emilia-Romagna | — |
| Toscana | 21 |
| Marche | 4 |
| Umbria | — |
| Lazio | 12 |
| Abruzzo | 49 |
| Molise | 3 |
| Campania | 101 |
| Puglia | 9 |
| Basilicata | — |
| Calabria | 72 |

*Commessi*

| | Ruoli A.C. | Ruoli G.C. | Totale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 4 | 12 | 16 |
| Lombardia | 4 | 15 | 19 |
| Veneto | 5 | 26 | 31 |
| Liguria | 3 | 19 | 22 |
| Emilia-Romagna | 8 | 26 | 34 |
| Toscana | 3 | 17 | 20 |
| Marche | 4 | 13 | 17 |
| Umbria | 3 | 8 | 11 |
| Lazio | 12 | 43 | 55 |
| Abruzzo | 5 | 28 | 33 |
| Molise | — | 8 | 8 |
| Campania | 11 | 52 | 63 |
| Puglia | 3 | 15 | 18 |
| Basilicata | 1 | 8 | 9 |
| Calabria | 4 | 23 | 27 |

PERSONALE NON DI RUOLO

| | |
|---|---|
| Piemonte | 2 |
| Lombardia | 3 |
| Veneto | 3 |
| Liguria | — |
| Emilia-Romagna | 6 |
| Toscana | 6 |
| Marche | 7 |
| Umbria | — |
| Lazio | 24 |
| Abruzzo | 1 |
| Molise | 3 |
| Campania | 17 |
| Puglia | 1 |
| Basilicata | — |
| Calabria | 22 |

SALARIATI

| | |
|---|---|
| Piemonte | 6 |
| Lombardia | 15 |
| Veneto | 28 |
| Liguria | 8 |
| Emilia-Romagna | 21 |
| Toscana | 14 |
| Marche | 13 |
| Umbria | 5 |
| Lazio | 20 |
| Abruzzo | 12 |
| Molise | 3 |
| Campania | 14 |
| Puglia | 6 |
| Basilicata | 3 |
| Calabria | 13 |

Art. 3.

In corrispondenza al contingente di personale statale di cui al precedente art. 1, vengono ridotti, con effetto dal 1° aprile 1972, i singoli ruoli organici ed i contingenti di personale non di ruolo, compresi gli operai del Ministero dei lavori pubblici per un numero di posti, inerenti a ciascuna qualifica, uguale a quello risultante dal contingente di personale che occupava in ruolo un posto di organico.

Art. 4.

In applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218, vengono rese indisponibili per raggiungere il contingente di seimilacinquecento unità previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, le seguenti vacanze alla qualifica iniziale dei sottoindicati ruoli:

| | |
|---|---|
| Direttivi A.C. | 11 |
| Direttivi G.C. | 130 |
| Geometri | 50 |
| Disegnatori | 9 |
| Assistenti | 178 |
| Coadiutori A.C. | 43 |
| Coadiutori G.C. | 42 |
| Operai S.E.P. | 336 |

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1974

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUMOR

*Il Ministro per i lavori pubblici*
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *ottobre* 1974
*Registro n.* 9 *Presidenza, foglio n.* 46

(8918)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.
**Composizione del comitato tecnico per gli idrocarburi.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, concernente la composizione del comitato tecnico per gli idrocarburi;

Visto l'art. 45 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1974, con il quale il prof. Giuseppe Di Nardi è stato nominato presidente del comitato anzidetto;

Viste le designazioni fatte dall'Avvocatura generale dello Stato e dai Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per gli affari esteri, per la marina mercantile, per il bilancio e la programmazione economica e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio decorrente dalla data del presente decreto il comitato tecnico per gli idrocarburi è così composto:

Di Nardi prof. Giuseppe, presidente;

Morgetano dott. Fernando, direttore generale delle miniere;

Di Pace prof. Pasquale e Ippolito prof. Felice, in rappresentanza del Consiglio superiore delle miniere;

Gentile avv. Giovanni, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Iacobacci prof. Alfredo, direttore del Servizio geologico d'Italia;

Azzaroni ing. Adelmano, direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

Ingravalle dott. Antonio, direttore del servizio chimico;

Svizzeretto dott. Raul, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Cavallaro dott. Antonino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Malaroda prof. Roberto, titolare di cattedra di geologia;

Martinis prof. Bruno e Piga cav. gr. croce Renzo, in qualità di esperti;

Vanni d'Archirafi dott. Raniero, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Giannoccari dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Marino dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Pitzolu dott. Mario, in rappresentanza del Ministero della difesa.

Art. 2.

Il dott. Ristagno Vittorio Ugo, direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, è chiamato a far parte del comitato per i pareri previsti dalla legge 26 aprile 1974, n. 170, nelle premesse citata.

Art. 3.

Il direttore generale delle miniere è chiamato a sostituire, in caso di assenza o impedimento, il presidente.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Porta, primo dirigente, e, in via alternativa, in caso di assenza o impedimento, dalla dott.ssa Maria Grazia Rossoni, primo dirigente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

*Il Ministro*: De Mita

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *ottobre* 1974
*Registro n.* 11 *Industria, foglio n.* 166

(9448)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1974.

**Sostituzione di due componenti il comitato di vigilanza del fondo speciale per i calciatori e allenatori di calcio presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, concernente « Ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo »;

Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366, concernente estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 5 della predetta legge n. 366 che prevede la costituzione presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di un comitato di vigilanza sul fondo speciale che gestisce l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie per i giocatori di calcio e gli allenatori di calcio di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 366;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1974 relativo alla costituzione del comitato medesimo;

Viste le note con le quali i signori Sergio Santarini e Giuseppe Wilson, membri del comitato predetto in rappresentanza dei giocatori di calcio, hanno rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la nota con la quale l'Associazione Italiana Calciatori ha designato l'avv. Nicola Staffa e l'avv. Mario Tripodi in sostituzione rispettivamente del sig. Sergio Santarini e del sig. Giuseppe Wilson;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Nicola Staffa e l'avv. Mario Tripodi sono nominati membri del comitato di vigilanza di cui all'art. 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, in rappresentanza dei giocatori di calcio ed in sostituzione dei signori Sergio Santarini e Giuseppe Wilson, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1974

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bertoldi

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Rumor

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
Ripamonti

(9195)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1974.

**Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92, del 9 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le domande inoltrate dai responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di specie agrarie, con le quali è stata richiesta la cancellazione delle varietà stesse dai registri istituiti con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la cancellazione dai registri delle varietà è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1166 del 23 settembre 1974, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 4 settembre 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la cancellazione, dai registri delle varietà, di tre varietà di cereali, una varietà di barbabietola da zucchero e due varietà di foraggere graminacee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 4 settembre 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono cancellate, dai registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie:

Avena: Nuprime;
Frumento duro: Mandon;
Riso: Cesariot;
Barbabietola da zucchero: Cesena R;
Festuca dei prati: Naiade;
Loglio d'Italia: Rita.

Roma, addì 24 ottobre 1974

*Il Ministro*: BISAGLIA

**(8997)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

**Sostituzione di un componente il collegio dei revisori dei conti della Federazione italiana della caccia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799, con il quale la Federazione italiana della caccia (F.I.d.C.), è stata posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 10 dello statuto della Federazione italiana della caccia, approvato con decreto ministeriale 13 novembre 1973, che prevede la composizione del collegio dei revisori dei conti della Federazione stessa;

Considerato che a seguito del collocamento a riposo del dott. Carlo Cobre, rappresentante di questo Ministero in seno al collegio dei revisori dei conti della F.I.d.C., occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vittorio Alfieri, è nominato, in rappresentanza di questo Ministero, membro del collegio dei revisori dei conti della Federazione italiana della caccia (F.I.d.C.) in sostituzione del dott. Carlo Cobre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

*Il Ministro*: BISAGLIA

**(9239)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Paltrinieri S.n.c., in Modena.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Paltrinieri S.n.c. di Paltrinieri Ezio & C. con sede in Modena, via Paolo Ruffini n. 246, ha disposto il trasferimento anticipato di D.M. 300.000, di cui al mod. *B*-Import n. 2927253 del 25 luglio 1972, rilasciato dalla Banca popolare di Bergamo, filiale di Bergamo, quale quota anticipata per l'acquisto di un'autogru del valore complessivo di D.M. 2.000.000, di origine e provenienza Germania occidentale;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta Paltrinieri non ha provveduto all'importazione della merce di cui sopra nei termini, annullando successivamente l'ordine e rinunciando, altresì, al recupero della somma trasferita all'estero;

Visto il processo verbale di accertamento per violazione al decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, redatto in data 30 aprile 1974 a carico della ditta succitata, dal comando nucleo polizia tributaria di Modena e tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dall'Ufficio italiano dei cambi, con nota n. 500014 del 18 giugno 1974;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Paltrinieri S.n.c. di Modena mediante fidejussione della Banca popolare di Bergamo, filiale di Bergamo, pari al 5% dell'importo di D.M. 300.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1974

*Il Ministro*: MATTEOTTI

**(9046)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Torrefazione di G. Dubbini, in Padova.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stessso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Torrefazione di G. Dubbini con sede in Padova, via Vicenza n. 20, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto di una partita di caffè di origine e provenienza Etiopia per complessivi $ 15.840 di cui al mod. *B*-Import numero 4011770, rilasciato in data 1° febbraio 1974, dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, sede di Padova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Tenuto conto che la nazionalizzazione della merce è avvenuta con un ritardo di settantatre giorni rispetto al termine di validità dell'impegno, dovuto, secondo quanto fatto presente dalla ditta interessata, a scioperi dei portuali e intasamenti ferroviari;

Considerato, peraltro, che la ditta interessata non ha provveduto a richiedere, ai sensi delle disposizioni vigenti, la proroga della validità dell'impegno, pur essendo a conoscenza che l'operazione non si sarebbe potuta perfezionare entro i termini anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Torrefazione di G. Dubbini di Padova mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, sede di Padova, pari al 5% dell'importo di $ 15.840 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1974

*Il Ministro*: MATTEOTTI

(9048)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Domenico Barbera & Figli S.a.s., in Messina.**

## IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Domenico Barbera & Figli S.a.s. con sede in Messina, via Industriale, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto nella Repubblica popolare del Congo di 156 sacchi di caffè per complessivi FRB 458.865 di cui al Mod. *B*-Import n. 9342131, rilasciato in data 1° agosto 1972 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Messina;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuata detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Tenuto conto che l'operazione di sdoganamento è stata effettuata con il ritardo di circa un anno, dovuto, secondo quanto fatto presente dalla ditta interessata, al tardivo arrivo a destinazione della nave sulla quale era imbarcata la merce;

Considerato, peraltro, che la ditta interessata non ha provveduto a richiedere, ai sensi delle vigenti disposizioni, la proroga di validità dell'impegno, pur essendo a conoscenza che l'operazione non si sarebbe potuta perfezionare entro i termini previsti;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Domenico Barbera & Figli S.a.s. di Messina mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Messina pari al 5% dell'importo di FRB 458.865 di cui al Mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1974

*Il Ministro*: MATTEOTTI

(9047)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1974.

**Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Mantova costruito in variante e declassificazione del tratto dismesso.**

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 5 luglio 1971, n. 164, con il quale l'amministrazione provinciale di Mantova ha deliberato:

1) la classificazione tra le provinciali del tronco di strada « Pegognaga-Zovo » della strada provinciale « Pegognaga-Quistello » dell'estesa di km 2+735;

2) la declassificazione da provinciale a comunale del tronco dismesso della strada provinciale succitata, a seguito della costruzione della suddetta variante, dell'estesa di km 2+580;

Visto il voto 12 giugno 1973, n. 446, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che:

1) il tronco di strada « Pegognaga-Zovo », costruito in variante, della strada provinciale « Pegognaga-Quistello » sia da classificare provinciale;

2) il tronco di strada da classificare della strada provinciale in parola dismesso a seguito della costruzione della variante suddetta, non possegga i requisiti per la classificazione a comunale e sia da considerare vicinale;

Ritenuto che la variante alla strada provinciale sopra descritta può essere classificata provinciale e che il tronco di strada dismesso può essere declassificato dalle provinciali e considerato vicinali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

1) il tronco stradale, costruito in variante, della strada provinciale « Pegognaga-Quistello » dell'estesa di km 2+735 è classificato provinciale;

2) il tronco stradale della strada provinciale stessa dismesso a seguito della costruzione della variante succitata, della estesa di km 2+580 (km 2+170 in comune di Pegognaga e km 0+410 in comune di S. Benedetto Po), cessa di appartenere al novero delle strade provinciali e viene considerato vicinale, ad esso si applicano, quindi, le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1974

*Il Ministro*: LAURICELLA

**(9144)**

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

**Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa Società esercizi elettrici, in Petralia Sottana.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento ed all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 688268 in data 24 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L. ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della impresa «Società esercizi elettrici (S.E.E.)», Società in accomandita semplice, con sede in Petralia Sottana (Palermo);

Visto il precedente decreto ministeriale del 9 giugno 1972 con il quale è stato disposto il trasferimento all'E.N.E.L. dell'impresa « Società esercizi elettrici (S.E.E.) », Società in accomandita semplice, con sede in Petralia Sottana (Palermo);

Vista la decisione del Consiglio di Stato, sezione VI 1° aprile 1974-19 aprile 1974, recante annullamento del menzionato decreto per difetto di motivazione in ordine alla qualificazione degli acquisti di energia elettrica effettuati dalla S.E.E. nel biennio 1970-1971;

Vista la decisione del Consiglio di Stato, sezione VI 1° aprile 1974-19 aprile 1974, recante annullamento del provvedimento dell'E.N.E.L. in data 16 giugno 1971, foglio DD/t/48384, con cui l'Ente nazionale ha negato la propria autorizzazione all'installazione di cinque gruppi elettrogeni, richiesti dalla S.E.E. con domanda del 15 febbraio 1971 perfezionata il 20 aprile 1971 con il deposito della prescritta documentazione tecnico-economica;

Considerato che a tale ultima data la S.E.E. aveva già effettuato acquisti di energia da terzi nel 1970 per kWh 816.300 e, nei due primi bimestri del 1971, per complessivi kWh 417.440, di cui 155.140 nel bimestre gennaio-febbraio 1971 e kWh 262.300 nel bimestre marzo-aprile 1971;

Considerato che la S.E.E. ha fatto ricorso ad acquisti di energia da terzi, per complessivi kWh 277.540 anche nel bimestre novembre-dicembre 1971 e cioè in epoca precedente a quella in cui l'impresa prevedeva di installare i cinque gruppi elettrogeni di cui alla predetta domanda di autorizzazione;

Ritenuto, pertanto, che tutti gli anzidetti acquisti di energia per complessivi kWh 1.511.280 debbono attribuirsi a motivi indipendenti dal mancato assentimento dell'autorizzazione ad installare i cinque nuovi gruppi elettrogeni richiesti dalla S.E.E.;

Rilevato che con nota in data 21 gennaio 1972 la S.E.E. ha esposto le ragioni per le quali ha effettuato acquisti di energia da terzi nel biennio 1970-71 attribuendoli in parte (kWh 1.019.380) a motivi accidentali o connessi alle esigenze di funzionamento della centrale, e per il resto (kWh 491.900) a carenze di riserva produttiva derivanti dalla impossibilità di procedere alla installazione di un altro gruppo elettrogeno, in precedenza autorizzato;

Ritenuto che tali ragioni giustificative non risultano fondate per gli acquisti effettuati nei bimestri gennaio-febbraio 1970 e novembre-dicembre 1971, pari, rispettivamente, a kWh 567.000 e kWh 277.540; infatti tali acquisti non possono attribuirsi ad eventi connessi con l'installazione di nuovi gruppi elettrogeni ed alla conseguente necessità, dedotta dalla S.E.E., di interrompere il funzionamento della centrale, in quanto nei bimestri anzidetti la produzione della centrale ha fatto registrare un andamento normale e corrispondente a quella dei bimestri immediatamente precedenti;

Considerato, pertanto, in definitiva che gli acquisti di energia elettrica effettuati dalla S.E.E. nel biennio 1970-71 pari a complessivi kWh 1.511.280, sono dovuti per kWh 1.336.440 a motivi non occasionali e ricorrenti;

Decreta:

Art 1.

L'impresa «Società esercizi elettrici (S.E.E.)», Societa in accomandita semplice, con sede in Petralia Sottana (Palermo), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione all'impresa predetta, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

*Il Ministro*: DE MITA

(9547)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

**Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, relativo alle modalità d'impiego del fondo speciale costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ed, in particolare, l'art. 39, terzo comma;

Visto il proprio decreto n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, con il quale, in applicazione del citato art. 39, sono state approvate le modalità d'impiego del fondo speciale costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, tra cui l'utilizzazione della disponibilità di detto fondo speciale in parte al « conto contributi » e in parte al « conto finanziamenti »;

Visto in particolare l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, con il quale la misura del contributo sugli interessi è stata determinata, *a*) per il 90% della somma disponibile sul fondo speciale conto contributi da ripartire tra tutte le operazioni ammissibili; *b*) per il rimanente 10% ad integrazione della ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi operanti nel centro-sud;

Visti i decreti 13 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 28 luglio 1972, e 2 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973 con cui furono modificate dette percentuali;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale, tra l'altro, ha disposto l'introduzione di una ritenuta del quindici per cento sugli interessi e sui redditi di capitale;

Vista la delibera in data 25 luglio 1974, con cui il comitato esecutivo della sezione ha proposto che:

nell'ipotesi che debba essere versata all'erario la ritenuta del 15% di cui al citato art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli utili netti spettanti per l'esercizio 1973 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione, pari a L. 607.891.670 (al netto della ritenuta d'acconto pari a L. 107.275.000) vengano ripartiti come segue:

*a*) L. 340.166.670 al fondo speciale conto contributi da utilizzarsi, insieme all'attuale saldo ivi esistente di L. 123.331; quanto all'80% per il ristorno di interessi nei confronti di tutte le operazioni ammissibili; quanto al 20% per il ristorno integrativo di interessi nei confronti delle sole operazioni ammissibili effettuate nel centro-sud;

*b*) le rimanenti L. 267.725.000 al fondo speciale conto finanziamenti;

nell'ipotesi invece che la suddetta ritenuta del 15% non debba essere operata ed occorra quindi distribuire anche la somma di L. 107.275.000 tale importo venga interamente destinato ad ulteriore incremento del fondo speciale conto finanziamenti;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, modificato per ultimo con l'art. 1 del decreto ministeriale 2 luglio 1973 è ulteriormente modificato come segue:

« La misura del contributo sugli interessi è determinata come segue per l'anno 1973:

*a*) l'80% della somma disponibile sul fondo speciale conto contributi viene ripartita tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

*b*) il rimanente 20 % va ad integrare la ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ed anche nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale altrove, purché sia dimostrabile la destinazione delle operazioni a lavori, opere e programmi in genere, realizzati o da realizzare in dette regioni ».

Art. 2.

L'importo degli utili di L. 607.891.670, al netto della ritenuta d'acconto del 15%, pari a L. 107.275.000, prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, spettanti per l'esercizio 1973 alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, versato al fondo speciale costituito presso la sezione medesima, viene ripartito: *a*) in ragione di L. 340.166.670 al fondo speciale conto contributi; e *b*) in ragione di L. 267.725.000 al fondo speciale conto finanziamenti.

Qualora la suddetta ritenuta del 15 % non debba essere operata, il relativo importo di L. 107.275.000 verrà interamente destinato ad ulteriore incremento del fondo speciale conto finanziamenti.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, non in contrasto con quanto stabilito ai precedenti articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

*Il Ministro*: COLOMBO

(9458)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

**Trasferimento del comune di San Giovanni Rotondo dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di San Severo a quella dei corrispondenti uffici di Manfredonia.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di San Severo e Manfredonia al fine di assicurare ai contribuenti di San Giovanni Rotondo un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di San Giovanni Rotondo è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di San Severo a quella dei corrispondenti uffici di Manfredonia.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

*Il Ministro*: TANASSI

(9459)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

**Autorizzazione alla società Continental Casualty Company, con sede in Chicago e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Continental Casualty Company, con sede in Chicago e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni in taluni rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

*Articolo unico*

La società Continental Casualty Company, con sede in Chicago e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: bestiame, cristalli, danni acque, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), pioggia, responsabilità civile terzi, trasporti (terrestri).

Roma, addì 22 novembre 1974

*Il Ministro*: DE MITA

(9451)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Esercizio cantieri sud, in Napoli (ex Cantiere Pellegrino).**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino) con effetto dal 26 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1974, 8 agosto 1974, 9 agosto 1974 e 10 agosto 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(9540)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Liquidazione di indennizzo risarcitorio relativo a terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

(*Ente Puglia*)

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1974, n. 18486, registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1974, registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 130, è stata liquidata, ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, nella misura di lire 84.618.750 (lire ottantaquattromilioniseicentodiciottomilasettecentocinquanta) la somma complessivamente dovuta in via risarcitoria per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, al nome della ditta D'Ecclesiis Emanuele e Michele fu Raffaele, con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1951, n. 1644, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 13 dicembre 1962.

La predetta somma viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 84.615.000 (lire ottantaquattromilioniseicentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Roma, addì 26 novembre 1974

**(9470)**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina**

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 928, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 2845 sito in comune di Latina riportato al catasto del comune stesso al foglio 110 acque pubbliche, al *foglio 110 mappale 28* e al *foglio 108 mappale 26* parte.

**(9348)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 229**

**Corso dei cambi del 2 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 666,75 | 667,75 | 666,80 | 666,75 | 665 — | 666,70 | 666,70 | 666,75 | 666,75 | 666,75 |
| Dollaro canadese | 675,10 | 675,10 | 675 — | 675,10 | 674 — | 675,10 | 674,90 | 675,10 | 675,10 | 675 — |
| Franco svizzero | 243,10 | 243,10 | 243 — | 243,10 | 246 — | 243,15 | 242,60 | 243,10 | 243,10 | 243,10 |
| Corona danese | 114,10 | 114,10 | 114,30 | 114,10 | 114,25 | 114,05 | 114,15 | 114,10 | 114,10 | 114 — |
| Corona norvegese | 123,37 | 123,37 | 123,30 | 123,37 | 123,50 | 123,35 | 123,32 | 123,37 | 123,37 | 123,35 |
| Corona svedese | 155,54 | 155,54 | 155,50 | 155,54 | 155 — | 155,50 | 155,50 | 155,54 | 155,54 | 155,50 |
| Fiorino olandese | 257,60 | 257,60 | 257,60 | 257,60 | 258,25 | 257,55 | 257,75 | 257,60 | 257,60 | 257,60 |
| Franco belga | 17,8050 | 17,805 | 17,81 | 17,8050 | 17,85 | 17,80 | 17,8025 | 17,8050 | 17,80 | 17,80 |
| Franco francese | 143,75 | 143,75 | 143,50 | 143,75 | 143,90 | 143,70 | 143,59 | 143,75 | 143,75 | 143,75 |
| Lira sterlina | 1548,50 | 1548,50 | 1549 — | 1548,50 | 1545 — | 1548,60 | 1548,40 | 1548,50 | 1548,50 | 1548,50 |
| Marco germanico | 267,10 | 267,10 | 266,50 | 267,10 | 269,25 | 267,20 | 266,80 | 267,10 | 267,10 | 267,10 |
| Scellino austriaco | 37,2810 | 37,281 | 37,30 | 37,2810 | 37,50 | 37,26 | 37,25 | 37,2810 | 37,28 | 37,25 |
| Escudo portoghese | 26,83 | 26,83 | 26,85 | 26,83 | 26,80 | 26,82 | 26,82 | 26,83 | 26,83 | 26,80 |
| Peseta spagnola | 11,724 | 11,724 | 11,74 | 11,724 | 11,70 | 11,70 | 11,725 | 11,724 | 11,72 | 11,70 |
| Yen giapponese | 2,222 | 2,222 | 2,2250 | 2,222 | 2,22 | 2,22 | 2,2225 | 2,222 | 2,22 | 2,22 |

**Media dei titoli del 2 dicembre 1974**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 87,125 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,025 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 81,250 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 84,225 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 84,775 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 83,750 |
| » 5 % (Beni esteri) | 83,625 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 82,625 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 82,175 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 87 — |
| » 6 % » » 1970-85 | 90,575 |
| » 6 % » » 1971-86 | 88,625 |
| » 6 % » » 1972-87 | 88,950 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,25 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,45 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) | 96,450 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 93,325 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 86,075 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 83,125 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 85,975 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 84,200 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 81,075 |
| » poliennali 7 % 1978 | 92,175 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 2 dicembre 1974**

| Valuta | Cambio medio |
|---|---|
| Dollaro USA | 666,725 |
| Dollaro canadese | 675 — |
| Franco svizzero | 242,85 |
| Corona danese | 114,125 |
| Corona norvegese | 123,345 |
| Corona svedese | 155,52 |
| Fiorino olandese | 257,675 |
| Franco belga | 17,804 |
| Franco francese | 143,67 |
| Lira sterlina | 1548,45 |
| Marco germanico | 266,95 |
| Scellino austriaco | 37,265 |
| Escudo portoghese | 26,825 |
| Peseta spagnola | 11,724 |
| Yen giapponese | 2,222 |

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di titolo di spesa

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato richiesto il rilascio del duplicato del mandato di pagamento emesso dalla Direzione generale del debito pubblico ed andato smarrito.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 470 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e negli articoli 586 e 587 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1972, si riportano qui di seguito gli estremi del predetto titolo di spesa e si rende noto che trascorso il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso senza che il mandato stesso sia consegnato, nè sia stata fatta opposizione, sarà provveduto all'emissione del relativo duplicato:

Intestazione: Catrullo Teresa nata a Boscotrecase (Napoli) il 6 maggio 1946 ed ivi domiciliata in via Vesuvio, 50. — Data di emissione: 12 luglio 1973. — Esercizio di emissione: 1973. — Numero d'ordine: 101. — Importo: L. 40.000. — Oggetto: Rimborso del capitale rappresentato dal certificato nominativo dei B.T.N. 5% 1973 n. 2424 di nominali L. 40.000.

Roma, addì 18 novembre 1974

**(9345)**

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 258, è stato respinto perchè infondato, il ricorso proposto dalla società anonima Erressemme Etiopia a mezzo del liquidatore ing. Dragotto Antonio, avverso il provvedimento del Ministro per il tesoro 21 aprile 1969, relativo alla liquidazione dell'indennizzo per danni di guerra a beni commerciali subiti in Etiopia.

**(9409)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Fortunata Berrettini, nata a Campiglia Marittima (Livorno) il 9 dicembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Pisa il 9 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

**(9434)**

Il dott. Domenico Lugini, nato a Rieti il 29 ottobre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Roma il 5 agosto 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

**(9435)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « Agostino Maresca » di Torre del Greco ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto 24 ottobre 1974, n. 900.6/II.51/25, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « Agostino Maresca » di Torre del Greco (Napoli) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, con sede presso l'ospedale medesimo.

**(9438)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili, dall'8 maggio 1974 al 14 maggio 1974, all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1 paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 1041/74, n. 1061/74, n. 1064/74, n. 1109/74, n. 1116/74, n. 1144/74, n. 1169/74, n. 1170/74 e n. 1200/74.**

(in lire italiane per 100 kg)

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da: Paesi terzi 8-5-1974 | Paesi terzi dal 9-5-1974 al 13-5-1974 | Paesi terzi 14-5-1974 | SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 8-5-1974 | dal 9-5-1974 al 13-5-1974 | 14-5-1974 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06 | | Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago: | | | | | | |
| | 07.06-300 | A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci | 110,36 (1) | 110,36 (1) | 110,36 (1) | 24,92 (1) | 24,92 (1) | 24,92 (1) |
| 11.01-C | 11.01-530 | Farina di orzo . . . . . . . . . . | 1.459,60 | 1.459,60 | 1.459,60 | 1.103,60 | 1.103,60 | 1.103,60 |
| 11.01-D | 11.01-550 | Farina di avena . . . . . . . . . | 1.275,90 | 1.275,90 | 1.275,90 | 919,90 | 919,90 | 919,90 |
| 11.01 E | | Farina di granturco: | | | | | | |
| | 11.01-911 | I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso | 1.454,62 | 1.454,62 | 1.134,22 | 1.098,62 | 1.098,62 | 778,22 |
| | 11.01-915 | II. altra . . . . . . . . . . | 800,29 | 800,29 | 618,73 | 622,29 | 622,29 | 440,73 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da: Paesi terzi | | | Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8-5-1974 | dal 9-5-1974 al 13-5-1974 | 14-5-1974 | 8-5-1974 | dal 9-5-1974 al 13-5-1974 | 14-5-1974 |
| 11.01-F | 11.01-920 | Farina di riso . . . . . . . . . . . | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| 11.01-G | 11.01-991 | Farina di grano saraceno . . . . . . | 356,00 | 356,00 | 356,00 | zero | zero | zero |
| 11.01-H | 11.01-992 | Farina di miglio . . . . . . . . . . | 936,28 | 936,28 | 936,28 | 758,28 | 758,28 | 758,28 |
| 11.01-IJ | 11.01-993 | Farina di scagliola . . . . . . . . . | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| 11.01-K | 11.01-994 | Farina di sorgo . . . . . . . . . . | 1.026,70 | 1.208,26 | 1.208,26 | 848,70 | 1.030,26 | 1.030,26 |
| 11.01-L | 11.01-995 | Farine altre . . . . . . . . . . . . | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| 11.02 | | Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati: | | | | | | |
| | | A. Semole e semolini: | | | | | | |
| | 11.02-050 | II. di segala . . . . . | 4.061,25 | 4.381,65 | 4.381,65 | 3.705,25 | 4.025,65 | 4.025,65 |
| | 11.02-070 | III. di orzo . . . . . . . . | 1.459,60 | 1.459,60 | 1.459,60 | 1.103,60 | 1.103,60 | 1.103,60 |
| | 11.02-090 | IV. di avena . . . . . . . . | 1.275,90 | 1.275,90 | 1.275,90 | 919,90 | 919,90 | 919,90 |
| | | V. di granturco: | | | | | | |
| | | a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso: | | | | | | |
| | 11.02-111 | 1. destinati all'industria della birra (2) | 356,00 | 356,00 | 356,00 | zero | zero | zero |
| | 11.02-114 | 2. altri . . . . . . . | 1.454,62 | 1.454,62 | 1.134,22 | 1.098,62 | 1.098,62 | 773,22 |
| | 11.02-117 | b. altri . . . . . . . . | 800,29 | 800,29 | 618,73 | 622,29 | 622,29 | 440,73 |
| | 11.02-130 | VI. di riso . . . . . . . . | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| | 11.02-191 | VII. di grano saraceno . . . . . | 356,00 | 356,00 | 356,00 | zero | zero | zero |
| | 11.02-192 | VIII. di miglio . . . . . . . | 936,28 | 936,28 | 936,28 | 758,28 | 758,28 | 758,28 |
| | 11.02-193 | IX. di sorgo . . . . . . . . | 1.026,70 | 1.208,26 | 1.208,26 | 848,70 | 1.030,26 | 1.030,26 |
| | 11.02-195 | X. altri . . . . . . . . . . | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| | | B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati: | | | | | | |
| | | I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio: | | | | | | |
| | | a. mondati (decorticati o pilati): | | | | | | |
| | 11.02-210 | 1. di orzo . . . . . . | 1.159,14 | 1.159,14 | 1.159,14 | 981,14 | 981,14 | 981,14 |
| | | 2. di avena: | | | | | | |
| | 11.02-230 | aa. avena spuntata . | 699,18 | 699,18 | 699,18 | 521,18 | 521,18 | 521,18 |
| | 11.02-250 | bb. altra . . . . . | 1.097,90 | 1.097,90 | 1.097,90 | 919,90 | 919,90 | 919,90 |
| | 11.02-271 | 3. di grano saraceno | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| | 11.02-275 | 4. di miglio . . | 1.367,04 | 1.367,04 | 1.367,04 | 1.189,04 | 1.189,04 | 1.189,04 |
| | | b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »): | | | | | | |
| | 11.02-310 | 1. di orzo . . . . . | 1.159,14 | 1.159,14 | 1.159,14 | 981,14 | 981,14 | 981,14 |
| | 11.02-330 | 2. di avena . . . . . | 1.097,90 | 1.097,90 | 1.097,90 | 919,90 | 919,90 | 919,90 |
| | 11.02-371 | 3 di grano saraceno | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| | 11.02-375 | 4. di miglio . . . . . | 1.367,04 | 1.367,04 | 1.367,04 | 1.189,04 | 1.189,04 | 1.189,04 |
| | | II. di altri cereali: | | | | | | |
| | 11.02-401 | a. di frumento . . | 888,58 | 888,58 | 888,58 | 710,58 | 710,58 | 710,58 |
| | 11.02-402 | b. di segala . . . . . | 2.915,64 | 3.152,74 | 3.152,74 | 2.737,64 | 2.974,74 | 2.974,74 |
| | 11.02-403 | c. di granturco . . . | 1.154,15 | 1.154,15 | 869,35 | 976,15 | 976,15 | 691,35 |
| | 11.02-404 | d di sorgo . . . | 1.509,44 | 1.794,24 | 1.794,24 | 1.331,44 | 1.616,24 | 1.616,24 |
| | 11.02-405 | e. altri . . . . . . . | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da: Paesi terzi | | | SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8-5-1974 | dal 9-5-1974 al 13-5-1974 | 14-5-1974 | 8-5-1974 | dal 9-5-1974 al 13-5-1974 | 14-5-1974 |
| 11.02 (*segue*) | | C. cereali perlati: | | | | | | |
| | 11.02-511 | I. di frumento | 1.032,40 | 1.032,40 | 1.032,40 | 854,40 | 854,40 | 854,40 |
| | 11.02-515 | II. di segala | 3.471,71 | 3.756,51 | 3.756,51 | 3.293,71 | 3.578,51 | 3.578,51 |
| | 11.02-530 | III. di orzo | 1.888,94 | 1.888,94 | 1.888,94 | 1.532,94 | 1.532,94 | 1.532,94 |
| | 11.02-571 | IV. di avena | 996,09 | 996,09 | 996,09 | 818,09 | 818,09 | 818,09 |
| | 11.02-572 | V. di granturco | 1.154,15 | 1.154,15 | 869,35 | 976,15 | 976,15 | 691,35 |
| | 11.02-573 | VI. di grano saraceno | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| | 11.02-574 | VII. di miglio | 1.367,04 | 1.367,04 | 1.367,04 | 1.189,04 | 1.189,04 | 1.189,04 |
| | 11.02-575 | VIII. di sorgo | 1.509,44 | 1.794,24 | 1.794,24 | 1.331,44 | 1.616,24 | 1.616,24 |
| | 11.02-576 | IX. altri | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| | | D. cereali soltanto spezzati: | | | | | | |
| | 11.02-621 | I. di frumento | 722,68 | 722,68 | 722,68 | 544,68 | 544,68 | 544,68 |
| | 11.02-625 | II. di segala | 2.277,69 | 2.459,25 | 2.459,25 | 2.099,69 | 2.281,25 | 2.281,25 |
| | 11.02-640 | III. di orzo | 803,14 | 803,14 | 803,14 | 625,14 | 625,14 | 625,14 |
| | 11.02-660 | IV. di avena | 699,18 | 699,18 | 699,18 | 521,18 | 521,18 | 521,18 |
| | 11.02-681 | V. di granturco | 800,29 | 800,29 | 618,73 | 622,29 | 622,29 | 440,73 |
| | 11.02-682 | VI. di grano saraceno | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| | 11.02-683 | VII. di miglio | 936,28 | 936,28 | 936,28 | 758,28 | 758,28 | 758,28 |
| | 11.02-684 | VIII. di sorgo | 1.026,70 | 1.208,26 | 1.208,26 | 848,70 | 1.030,26 | 1.030,26 |
| | 11.02-685 | IX. altri | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| | | E. cereali schiacciati; fiocchi: | | | | | | |
| | | I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio: | | | | | | |
| | | a. cereali schiacciati: | | | | | | |
| | 11.02-710 | 1. di orzo | 803,14 | 803,14 | 803,14 | 625,14 | 625,14 | 625,14 |
| | 11.02-730 | 2. di avena | 699,18 | 699,18 | 699,18 | 521,18 | 521,18 | 521,18 |
| | 11.02-771 | 3. di grano saraceno | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| | 11.02-775 | 4. di miglio | 936,28 | 936,28 | 936,28 | 758,28 | 758,28 | 758,28 |
| | | b. fiocchi: | | | | | | |
| | 11.02-830 | 1. di orzo | 1.582,06 | 1.582,06 | 1.582,06 | 1.226,06 | 1.226,06 | 1.226,06 |
| | 11.02-840 | 2. di avena | 1.378,43 | 1.378,43 | 1.378,43 | 1.022,43 | 1.022,43 | 1.022,43 |
| | 11.02-851 | 3. di grano saraceno | 356,00 | 356,00 | 356,00 | zero | zero | zero |
| | 11.02-855 | 4. di miglio | 1.693,85 | 1.693,85 | 1.693,85 | 1.337,85 | 1.337,85 | 1.337,85 |
| | | II. di altri cereali: | | | | | | |
| | 11.02-861 | a. di frumento | 1.317,20 | 1.317,20 | 1.317,20 | 961,20 | 961,20 | 961,20 |
| | 11.02-865 | b. di segala | 4.061,25 | 4.381,65 | 4.381,65 | 3.705,25 | 4.025,65 | 4.025,65 |
| | 11.02-891 | c. di granturco | 1.454,62 | 1.454,62 | 1.134,22 | 1.098,62 | 1.098,62 | 773,22 |
| | 11.02-892 | d. di sorgo | 1.854,05 | 2.174,45 | 2.174,45 | 1.498,05 | 1.818,45 | 1.818,45 |
| | | e. altri: | | | | | | |
| | 11.02-893 | 1. fiocchi di riso | 356,00 | 356,00 | 356,00 | zero | zero | zero |
| | 11.02-895 | 2. non nominati | 356,00 | 356,00 | 356,00 | zero | zero | zero |
| | | F. agglomerati (« pellets »): | | | | | | |
| | 11.02-930 | I. di frumento | 1.317,20 | 1.317,20 | 1.317,20 | 961,20 | 961,20 | 961,20 |
| | 11.02-941 | II. di segala | 4.061,25 | 4.381,65 | 4.381,65 | 3.705,25 | 4.025,65 | 4.025,65 |
| | 11.02-942 | III. di orzo | 1.459,60 | 1.459,60 | 1.459,60 | 1.103,60 | 1.103,60 | 1.103,60 |
| | 11.02-943 | IV. di avena | 1.275,90 | 1.275,90 | 1.275,90 | 919,90 | 919,90 | 919,90 |
| | 11.02-944 | V. di granturco | 1.454,62 | 1.454,62 | 1.134,22 | 1.098,62 | 1.098,62 | 778,22 |
| | 11.02-945 | VI. di riso | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| | 11.02-946 | VII. di grano saraceno | 356,00 | 356,00 | 356,00 | zero | zero | zero |
| | 11.02-947 | VIII. di miglio | 936,28 | 936,28 | 936,28 | 758,28 | 758,28 | 758,28 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi terzi | | | SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya | | |
| | | | 8-5-1974 | dal 9-5-1974 al 13-5-1974 | 14-5-1974 | 8-5-1974 | dal 9-5-1974 al 13-5-1974 | 14-5-1974 |
| 11 02 (*segue*) | 11.02-948 | IX. di sorgo | 1.026,70 | 1.208,26 | 1.208,26 | 848,70 | 1.030,26 | 1.030,26 |
| | 11.02-949 | X. altri | 178,00 | 178,00 | 178,00 | zero | zero | zero |
| | | G germi di cereali, anche sfarinati: | | | | | | |
| | 11.02-950 | I. di frumento | 756,86 | 756,86 | 756,86 | 400,86 | 400,86 | 400,86 |
| | 11.02-980 | II. altri | 813,82 | 813,82 | 679,96 | 457,82 | 457,82 | 323,96 |
| 11 06 | | Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n 07.06: | | | | | | |
| | 11.06 200 | A denaturati | 288,36 | 288,36 | 288,36 | zero | zero | zero |
| | | B altri: | | | | | | |
| | 11.06-801 | I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2) | 1.210,40 | 1.210,40 | 1.210,40 | zero | zero | zero |
| | 11.06-805 | II. non nominati | 2.192,96 | 2.192,96 | 1.906,02 | 854,40 | 854,40 | 567,46 |
| 11 07 | | Malto, anche torrefatto: | | | | | | |
| | | A non torrefatto: | | | | | | |
| | | I. di frumento: | | | | | | |
| | 11.07-101 | a presentato sotto forma di farina | 1.591,32 | 1.591,32 | 1.591,32 | 950,52 | 950,52 | 950,52 |
| | 11.07-105 | b altro | 1.351,38 | 1.351,38 | 1.351,38 | 710,58 | 710,58 | 710,58 |
| | | II altro: | | | | | | |
| | 11.07-301 | a presentato sotto forma di farina | 1.732,30 (3) | 1.732,30 (3) | 1.732,30 (3) | 1.091,50 | 1.091,50 | 1.091,50 |
| | 11.07-305 | b. non nominato | 1.456,04 | 1.456,04 | 1.456,04 | 815,24 | 815,24 | 815,24 |
| | 11.07-600 | B torrefatto | 1.591,32 (3) | 1.591,32 (3) | 1.591,32 (3) | 950,52 | 950,52 | 950,52 |
| 11 08 | | Amidi e fecole; inulina: | | | | | | |
| | | A amidi e fecole: | | | | | | |
| | 11.08-110 | I amido di granturco | 1.210,40 | 1.210,40 | 1.210,40 | zero | zero | zero |
| | 11.08-200 | II. amido di riso | 1.815,60 | 1.815,60 | 1.815,60 | zero | zero | zero |
| | 11.08-300 | III. amido di frumento | 1.210,40 | 1.210,40 | 1.210,40 | zero | zero | zero |
| | 11.08-400 | IV. fecola di patate | 1.210,40 | 1.210,40 | 1.210,40 | zero | zero | zero |
| | 11.08-500 | V. altri | 1.210,40 | 1.210,40 | 1.210,40 | zero | zero | zero |
| 11 09 | | Glutine di frumento anche allo stato secco: | | | | | | |
| | 11.09-100 | A allo stato secco | 10.680,00 | 10.680,00 | 10.680,00 | zero | zero | zero |
| | 11.09-900 | B. altro | 10.680,00 | 10.680,00 | 10.680,00 | zero | zero | zero |
| 17 02 | | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | | | | | | |
| | | B glucosio e sciroppo di glucosio: | | | | | | |
| | | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro: | | | | | | |
| | 17.02-231 | a glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 5.696,00 | 5.696,00 | 5.696,00 | zero | zero | zero |
| | 17.02-235 | b. altri | 3.916,00 | 3.916,00 | 3.916,00 | zero | zero | zero |
| | | II. altri: | | | | | | |
| | 17.02-281 | a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 5.696,00 | 5.696,00 | 5.696,00 | zero | zero | zero |
| | 17.02-285 | b. non nominati | 3.916,00 | 3.916,00 | 3.916,00 | zero | zero | zero |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi terzi | | | SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya | | |
| | | | 8-5-1974 | dal 9-5-1974 al 13-5-1974 | 14-5-1974 | 8-5-1974 | dal 9-5-1974 al 13-5-1974 | 14-5-1974 |
| 17.05 | | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: | | | | | | |
| | | B. glucosio e sciroppo di glucosio: | | | | | | |
| | 17.05-401 | I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 5.696,00 | 5.696,00 | 5.696,00 | zero | zero | zero |
| | 17.05-405 | II. altri . . . . . . . . . . | 3.916,00 | 3.916,00 | 3.916,00 | zero | zero | zero |
| 23.02 | | Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: | | | | | | |
| | | A. di cereali: | | | | | | |
| | | I. di granturco o di riso: | | | | | | |
| | 23.02-111 | a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso | 140,26 | 140,26 | 140,26 | 140,26 | 140,26 | 140,26 |
| | | b. altri: | | | | | | |
| | 23.02-114 | 1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2) | 224,28 | 224,28 | 224,28 | 224,28 | 224,28 | 224,28 |
| | 23.02-117 | 2. non nominati . . . . | 448,56 | 448,56 | 448,56 | 448,56 | 448,56 | 448,56 |
| | | II. di altri cereali: | | | | | | |
| | 23.02-131 | a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso | 111,78 | 111,78 | 111,78 | 111,78 | 111,78 | 111,78 |
| | 23.02-135 | b. altri . . . . . . . . . | 448,56 | 448,56 | 448,56 | 448,56 | 448,56 | 448,56 |
| 23.03 | | Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili: | | | | | | |
| | | A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: | | | | | | |
| | 23.03-110 | I. superiore a 40 %, in peso | 10.680,00 | 10.680,00 | 10.680,00 | zero | zero | zero |

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di lire 320,40 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).

(9022)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**Concorso pubblico, per esami, a trecentoquindici posti di dattilografo di 3ª classe (ruolo amministrativo, categoria esecutiva).**

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami, a trecentoquindici posti di dattilografo di 3ª classe (ruolo amministrativo, categoria esecutiva), ripartiti come segue:

| Province | Numero dei posti |
|---|---|
| Agrigento | 1 |
| Alessandria | 1 |
| Ancona | 4 |
| Arezzo | 1 |
| Ascoli Piceno | 3 |
| Asti | 2 |
| Bari | 10 |
| Belluno | 2 |
| Benevento | 2 |
| Bergamo | 4 |
| Bologna | 9 |
| Brescia | 6 |
| Brindisi | 3 |
| Cagliari | 4 |
| Caltanissetta | 3 |
| Campobasso | 5 |
| Catania | 4 |
| Catanzaro | 8 |
| Chieti | 2 |
| Como | 4 |
| Cosenza | 1 |
| Cremona | 1 |
| Cuneo | 4 |
| Enna | 1 |
| Ferrara | 1 |
| Firenze | 12 |
| Foggia | 3 |
| Forlì | 1 |
| Frosinone | 2 |
| Genova | 12 |
| Gorizia | 1 |
| Imperia | 1 |
| L'Aquila | 5 |
| La Spezia | 2 |
| Latina | 2 |
| Lecce | 3 |
| Livorno | 2 |
| Lucca | 5 |
| Macerata | 4 |
| Massa Carrara | 1 |
| Matera | 2 |
| Messina | 2 |
| Milano | 16 |
| Modena | 3 |
| Napoli | 7 |
| Novara | 1 |
| Oristano | 2 |
| Padova | 6 |
| Palermo | 7 |
| Parma | 2 |
| Pavia | 1 |
| Perugia | 7 |
| Pescara | 1 |
| Pistoia | 1 |
| Pordenone | 1 |
| Potenza | 2 |
| Ravenna | 2 |
| Reggio Calabria | 2 |
| Reggio Emilia | 3 |
| Rieti | 5 |
| Roma | 40 |
| Rovigo | 2 |
| Salerno | 4 |
| Savona | 2 |
| Siena | 1 |
| Siracusa | 2 |
| Sondrio | 1 |
| Teramo | 3 |
| Terni | 1 |
| Torino | 15 |
| Trapani | 1 |
| Trento | 4 |
| Trieste | 1 |
| Udine | 3 |
| Varese | 4 |
| Venezia | 4 |
| Vercelli | 1 |
| Verona | 4 |
| Vicenza | 4 |
| Viterbo | 3 |
| Totale posti | 315 |

*I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per province* e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre province saranno definitivamente fissati, alla stregua delle esigenze di servizio, all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola provincia che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più province, comporterà l'esclusione dal concorso.

Nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze funzionali, non possono essere accolte domande di trasferimento in altre sedi provinciali.

Al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3, è riservato il venti per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

*b*) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

*c*) cittadinanza italiana: sono equiparati ai candidati dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) avere tenuto buona condotta;

*e*) sana e robusta costituzione fisica;

*f*) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti *alla data di scadenza del termine utile per la presentazione* delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.

*Presentazione delle domande - Termine e modalità*

Gli aspiranti possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le province di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola provincia.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto, servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

*c*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*d*) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

*e*) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

*g*) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

*i*) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

*l*) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede provinciale per i cui posti concorrono;

*m*) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

*n*) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

*o*) qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà composta come segue:

*Presidente*:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

*Membri*:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

due esperti da scegliersi — anche se non in attività di servizio — nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente, ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparate, ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore principale o equiparate;

un esperto in dattilografia.

*Segretario*:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento della prova pratica di dattilografia in più sedi di esame, il presidente dell'Istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui opererà la commissione giudicatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto o un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore principale.

*Membri*:

due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a direttore.

*Segretario*:

un funzionario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a consigliere capo.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alla prova di esame, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

*Prova di esame*

L'esame si svolgerà nel giorno e nel luogo che saranno preventivamente comunicati e comprenderà:

una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura di un brano letterario commerciale o burocratico alla velocità di 250 battute al minuto primo, nonchè nella copiatura di un prospetto con incolonnamento di numeri.

La prova di esame si svolgerà secondo le norme contenute nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente bando.

A secondo delle esigenze organizzative la prova potrà avere luogo soltanto a Roma, ovvero contemporaneamente anche in altre località.

La data di svolgimento della prova stessa sarà comunicata con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata della prova di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova di concorso nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.
*Votazione minima*

La prova di esame non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sette decimi.

Il risultato di tale prova sarà comunicato ai concorrenti a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 7.
*Titoli di preferenza: documentazione*

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito, i concorrenti che hanno superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti previsti nell'allegato 4.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.
*Formazione delle graduatorie*

La commissione giudicatrice formerà, per ciascuna delle province indicate all'art. 1, una graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.
*Approvazione delle graduatorie di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori*

Le graduatorie di merito saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quarto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede di assegnazione alla data prefissata saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi, eventualmente prorogabile di altri tre mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.
*Documentazione di nomina*

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

*a*) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, in originale o copia autentica;

*b*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 4, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

*c*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

*d*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

*f*) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

*g*) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

*h*) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

*i*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura

e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*) anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

*Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego*

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati nominati nella qualifica relativa ai posti messi a concorso che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L., già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di dattilografo di terza classe.

Art. 12.

*Nomina degli idonei*

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine delle graduatorie.

Entro un anno dalla data di approvazione delle graduatorie di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

*Avvertenza*: i posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Roma, addì 12 novembre 1974

*Il presidente*: PULCI

*Il direttore generale*: RONZOLANI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

*a*) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R.R.

*Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale* - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. .1. . sottoscritt. . . . . . . . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. . a . . . . . . il . . . . . (2) . . . . . . . . . domanda di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico, per esami a n. . . posti di dattilografo di 3ª classe (ruolo amministrativo, categoria esecutiva), per i posti relativi alla provincia di . . . . . . . . . (3).

A tal fine . . .l. . sottoscritt. . dichiara:
massimo di età perchè (4) . . . . . . . . .

*a*) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (4) . .,

*b*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*c*) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

*d*) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (5) . .,

*e*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (6) . . .,

*f*) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . .
e di essere cessat. . a causa di (7) . .,

*g*) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione:
.,

*h*) di essere residente nel comune di .
(provincia di . .) (8).

.l. . sottoscritt. . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

.l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (9) (cognome e nome)
(via, piazza, ecc.) n. . . . (località, provincia)
. (codice di avviamento postale).

.l. . sottoscritt. . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data .

Firma

. . . . . .
(autentica) (10)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L. indicare la data di assunzione la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) Indicare solamente la provincia per cui si intende concorrere.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(5) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(6) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dai casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(7) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(10) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

## NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio la prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno dopo l'inizio della prova di esame non saranno ammessi alla prova medesima.

3) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti o libri.

Durante la prova di esame non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Ai concorrenti saranno consegnati in aula — unitamente ai fogli di cui al punto 3) — due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di che, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso anche la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

---

ALLEGATO 4

## TITOLI DI PREFERENZA - DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

*b*) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

*a*) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*b*) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

*a*) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*b*) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

*a*) per le vedove: la dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispettivamente a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

*b*) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

*a*) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

*b*) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(9496)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.**

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 31 Istruzione, foglio n 167, si terranno in Macerata, presso l'Università degli studi, piazza della Repubblica, alle ore 8,30, nei seguenti giorni:

20 dicembre 1974: tema di italiano;

21 dicembre 1974: prova pratica di dattilografia.

(9654)

# REGIONE LIGURIA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, dott. Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta il 4 maggio 1973, n. 1731;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1432 in data 12 aprile 1973, modificata con decreto presidenziale n. 1023-*bis* del 4 giugno 1973, con la quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1972;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Genova;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dal collegio provinciale ostetriche di Genova ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

*Presidente*:

La Rocca dott. Mario, dirigente di settore in servizio c/o comitato regionale di controllo sugli atti delle province e degli enti ospedalieri di Genova.

*Componenti*:

De Lucia dott. Antonio, dirigente d'ufficio, in servizio c/o l'ufficio del medico provinciale di Genova;

Pescetto prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica-ginecologica, Università di Genova;

Blondet prof. Cesare, primario ostetrico-ginecologo presso l'ospedale civile di Genova-Nervi;

Zoboli Giovanna, ostetrica condotta, comune di Nè.

*Segretario*:

Iasoni Maria, funzionario in servizio c/o l'ufficio del medico provinciale di Genova.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso la regione Liguria, ufficio del medico provinciale di Genova, via I. Frugoni 1/5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Genova, all'albo pretorio della prefettura di Genova e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 14 novembre 1974

*Il presidente*: DAGNINO

(9498)

# PROVINCIA DI TRENTO

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6289 del 4 ottobre 1974 relativa alla approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1971;

Visto l'art. 9, n. 10 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

di approvare la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1971:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Pezzani Claudio | punti 51,482 | su 100 |
| 2. Marinelli Lorenzo | » 49,925 | » |
| 3. Cristiani Giulio | » 41,400 | » |
| 4. Minelli Pierluigi | » 41,400 | » |
| 5. Vitale Leonardo | » 39,784 | » |
| 6. Caliceti Roberto | » 37,906 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

p. *Il presidente*: AVANCINI

(9499)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1572 in data 26 giugno 1973, con il quale venne bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 31 gennaio 1973;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei

comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Quadri Alberto | punti 81,383 |
| 2. | Antico Neri | » 72,620 |
| 3. | Cuicchi Cesare | » 68,855 |
| 4. | Febo Mario | » 67,762 |
| 5. | Pauri Alberto | » 64,647 |
| 6. | Marcelli Ado | » 62,449 |
| 7. | Strada Giovanni Maria | » 59,702 |
| 8. | Pandolfi Giuseppe Secondo | » 57,347 |
| 9. | Pasqualini Camillo | » 57,000 |
| 10. | Spolito Giorgio | » 56,815 |
| 11. | Giustozzi Pio Adriano | » 56,500 |
| 12. | Radicci Vito Rocco Carmine | » 56,000 |
| 13. | Travaglini Pasquale Carmine | » 54,000 |
| 14. | Rosmini Roberto | » 53,020 |
| 15. | Minelli Pierluigi | » 51,000 |
| 16. | Montanari Emilio | » 50,000 |
| 17. | Brighi Paolo | » 47,500 |
| 18. | Margarucci Riccini Massimo | » 47,050 |
| 19. | Silimbani Ermes | » 47,000 |
| 20. | Santinelli Bruno | » 46,500 |
| 21. | Casolari Massimo | » 45,500 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Ancona e dei comuni interessati.

Ancona, addì 30 ottobre 1974

*Il veterinario provinciale*: PIERSIMONI

---

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1608, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 31 gennaio 1973;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Quadri Alberto: Loreto (condotta unica);
2) Antico Neri: Chiaravalle (condotta unica);
3) Cuicchi Cesare: Montecarotto (condotta unica).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Ancona, addì 30 ottobre 1974

*Il veterinario provinciale*: PIERSIMONI

**(9086)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1974, n. **5.**

**Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1974.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 3 *settembre* 1974)

**(9087)**

---

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1974, n. **6.**

**Approvazione del conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1972.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 10 *settembre* 1974)

---

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. **7.**

**Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

OBIETTIVI E STRUMENTI D'INTERVENTO

Art. 1.
*Obiettivi*

Con la presente legge la provincia autonoma di Bolzano si propone di:

*a*) assicurare una reale uguaglianza di opportunità educative, attraverso l'eliminazione dei condizionamenti di ordine economico e sociale che ostacolano l'effettivo adempimento dell'obbligo scolastico e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

*b*) assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.

Art. 2.
*Piano annuale dei servizi*

Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, la giunta provinciale, su proposta degli assessori competenti, approva entro il 31 marzo di ogni anno un piano di attività per l'assistenza scolastica, nel quadro di un effettivo diritto allo studio, concernente la realizzazione dei seguenti servizi:

*a*) assegnazione di borse di studio;

*b*) refezioni scolastiche;

*c*) fornitura di libri di testo;

*d*) trasporti e altre facilitazioni di viaggio;

*e*) assicurazione degli alunni e del personale della scuola;

*f*) doposcuola, servizi didattici integrativi ed attività formative complementari;

*g*) provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, nonchè dei minorati fisici, psichici e sensoriali;

*h*) ogni altro servizio idoneo a realizzare il diritto allo studio.

Il piano contiene la ripartizione dei mezzi finanziari disponibili tra i diversi servizi di cui al comma precedente ed è soggetto, prima della sua approvazione, al parere del consiglio scolastico provinciale. Per i servizi di cui alle lettere *b*) ed *f*), il piano è articolato per distretti scolastici.

Contestualmente all'approvazione del piano, la giunta provinciale determina annualmente il reddito massimo ammissibile per il riconoscimento, ai fini della presente legge, delle condizioni economiche disagiate della famiglia e per il conferimento delle borse di studio di cui agli articoli 5 e seguenti.

Art. 3.

*Destinatari dei servizi*

Ai servizi di cui all'articolo precedente possono accedere gli alunni residenti nella provincia, iscritti agli istituti di istruzione primaria e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica) a carattere statale o autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, esistenti nella provincia.

Ai servizi di cui all'articolo precedente possono accedere anche i non residenti che, soggetti all'obbligo scolastico, sono costretti alla frequenza scolastica in provincia di Bolzano per comprovate necessità familiari.

Art. 4.

*Modalità di intervento*

Nel definire i modi e le forme di realizzazione dei servizi, le amministrazioni e gli organi competenti ai sensi degli articoli seguenti avranno cura:

*a*) di venire incontro primariamente alle necessità degli alunni di condizioni economiche disagiate;

*b*) di far salve le responsabilità dei genitori nell'assicurare ai figli, nei limiti delle proprie possibilità, l'istruzione e l'educazione che ad essi compete;

*c*) di tenere presente le libere iniziative assunte da enti o da privati con lo scopo di concorrere agli obiettivi di cui all'art. 1.

*Capo II*

BORSE DI STUDIO

Art. 5.

*Borse di studio*

Sono istituite annualmente borse di studio a favore:

1) di studenti di istituti di istruzione secondaria superiore od artistica e di studenti frequentanti il corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

2) di alunni di scuole dell'obbligo che, per oggettive difficoltà di trasporto, devono risiedere fuori della famiglia.

Alle borse di studio, di cui al n. 1) del comma precedente, sono ammessi anche gli studenti frequentanti fuori del territorio della provincia istituti non esistenti nella provincia di Bolzano.

Le borse di studio sono assegnate mediante concorsi per soli titoli. I titoli valutabili sono il bisogno accertato in base al reddito, ulteriori speciali situazioni di bisogno e, per le borse di cui al n. 1) del comma precedente, il merito scolastico.

Nei bandi di concorso saranno determinati, sentito il consiglio scolastico provinciale, i criteri di valutazione dei titoli e le modalità di attribuzione ad essi di un punteggio. I punteggi per speciali situazioni di bisogno e per il merito scolastico non potranno disgiuntamente superare la metà del punteggio massimo attribuibile per il bisogno accertato in base al reddito.

Saranno contestualmente determinate le modalità ed i termini per la conferma delle borse di studio ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 6.

*Conferma delle borse*

Le borse di studio di cui all'art. 5, n. 1), sono confermate per tutta la durata del corso di studi, compresi gli eventuali corsi di sperimentazione, specializzazione e perfezionamento previsti dalla legge, a condizione che lo studente consegua la promozione alla classe successiva e permangano le condizioni di bisogno economico. La borsa è confermata anche agli studenti che cambino indirizzo di studio, purchè il cambiamento rappresenti uno sviluppo nella carriera scolastica.

Le borse di cui all'art. 5, n. 2), sono confermate fino alla terza media, a prescindere dal corso legale degli studi, a condizione che permangano le condizioni di bisogno economico e la necessità di risiedere fuori della famiglia.

Le borse confermate sono corrisposte nell'importo stabilito ogni anno per le borse di nuova assegnazione, fermo restando il disposto di cui al successivo art. 7, terzo comma.

Art. 7.

*Assegnazione delle borse*

La giunta provinciale, dopo aver accantonato le somme necessarie al pagamento delle borse di studio confermabili, determina annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il numero delle borse da mettere a concorso, il loro importo fino ad un massimo di L. 500.000 e le modalità della loro assegnazione.

L'importo delle borse di studio di cui all'art. 5, n. 1), assegnate a studenti che, per oggettive difficoltà, devono risiedere fuori della famiglia, deve essere determinato in misura almeno tripla rispetto all'importo delle borse a favore degli altri studenti.

Qualora muti la situazione di cui al comma precedente, la borsa è confermata nell'importo corrispondente alla nuova situazione.

Art. 8.

*Bando di concorso in caso di ritardata approvazione della legge di bilancio*

La giunta provinciale è autorizzata, in mancanza della legge di bilancio per il relativo esercizio finanziario, a bandire i concorsi di cui all'art. 5, senza indicare in essi il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare per la prima volta. L'esatta indicazione del numero e dell'importo delle borse, ad integrazione dei bandi di concorso, è effettuata dalla giunta provinciale con successiva deliberazione.

Art. 9.

*Borse di studio ministeriali*

Sono confermate sino al loro esaurimento, a carico del bilancio provinciale, le borse di studio pluriennali già assegnate dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi delle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 31 ottobre 1966, n. 942. Si osservano per la conferma le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della presente legge.

Agli studenti che per oggettive difficoltà devono risiedere fuori della famiglia, l'importo della borsa di studio è aumentato fino all'ammontare stabilito per le nuove borse a favore degli studenti in analoga situazione, purchè essi risultino in possesso dei requisiti necessari.

Art. 10.

*Provvidenze per gli studenti di scuole superiori*

Restano fermi gli interventi della provincia a favore di studenti di scuole superiori e di corsi di perfezionamento e di specializzazione, già previsti dall'art. 1, lettere *a*) e *d*) della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono elevati fino ad un massimo di lire 800.000 e, rispettivamente, di L. 2.000.000.

*Capo III*

ALTRI SERVIZI

Art. 11.

*Refezioni scolastiche*

I servizi di refezione scolastica sono promossi od organizzati dai singoli comuni o da loro consorzi, ai quali la giunta provinciale attribuirà i fondi previsti dal piano di cui all'art. 2, secondo le proposte del consiglio scolastico distrettuale.

Spetta ai comuni ed ai loro consorzi determinare, sentito il consiglio di circolo o d'istituto, le condizioni di ammissione degli alunni al servizio, avuto riguardo alle condizioni economiche della famiglia, alla distanza dalla scuola ed alle strutture disponibili. Il servizio è in ogni caso gratuito per gli alunni ap-

partenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, nei limiti dei fondi obbligatoriamente destinati dai comuni all'assistenza scolastica e di quelli messi a loro disposizione per gli stessi fini dalla provincia.

Per far fronte alle spese da sostenere per l'esercizio del servizio di cui al presente articolo, ciascun comune può trattenere il 4% sul totale della somma destinata e ad esso assegnata per tale fine.

In ogni comune o presso consorzi di comuni è istituito per il servizio di refezione un apposito organo collegiale consultivo, composto da tre oppure da sei membri, e nel quale sono rappresentati, in modo paritetico, le amministrazioni comunali, il corpo insegnante ed i genitori degli alunni. In comuni o presso consorzi di comuni dove esistono più servizi di refezione scolastica può essere istituito per ogni singolo servizio un tale organo.

Ogni organo consultivo di cui al precedente comma è nominato dal consiglio comunale per la durata del consiglio stesso. I rappresentanti del corpo insegnante e dei genitori sono scelti su terne proposte dai rispettivi interessati ossia dai relativi organi collegiali.

I membri di ogni organo consultivo devono appartenere al gruppo linguistico degli alunni ammessi al servizio di refezione. In caso che allo stesso servizio siano ammessi alunni provenienti da scuole con diversa lingua di insegnamento, la composizione dell'organo deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici degli alunni ammessi.

Nel regolamento di esecuzione saranno previste le norme per la realizzazione del servizio e per la composizione ed il funzionamento dell'organo consultivo.

Art. 12.
*Libri di testo*

I libri di testo per tutti gli alunni della scuola primaria sono assegnati gratuitamente in comodato. All'assegnazione provvede il consiglio di circolo con i fondi messi a disposizione dalla provincia.

I libri di testo per gli alunni di tutte le altre scuole indicate nell'art. 3 della presente legge sono assegnati gratuitamente in comodato ed a richiesta a coloro che appartengono a famiglie di condizioni economiche disagiate. All'assegnazione provvede il consiglio di istituto con i fondi messi a disposizione dalla provincia.

Art. 13.
*Trasporti ed altre facilitazioni di viaggio*

La provincia promuove od organizza servizi di trasporto alunni e concede rimborsi totali o parziali per le spese di viaggi effettuati su pubblici servizi di linea.

Il servizio è gratuito ed il rimborso è totale per gli alunni appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate. La giunta provinciale determina le condizioni di ammissione al servizio degli altri alunni e l'entità degli eventuali rimborsi parziali.

I servizi di trasporti di cui al presente articolo saranno inseriti nel piano provinciale dei trasporti.

Art. 14.
*Assicurazioni*

L'assicurazione copre gli alunni da rischi da infortuni che possano verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonchè durante il percorso da casa a scuola e ritorno.

L'assicurazione copre inoltre il rischio da responsabilità civile sorgente a carico del personale della scuola per infortuni occorsi ad alunni soggetti alla loro vigilanza.

All'assicurazione provvede la giunta provinciale con propria deliberazione.

Art. 15.
*Doposcuola, servizi didattici integrativi ed attività formative complementari*

Il servizio di doposcuola, i servizi didattici integrativi e delle attività formative complementari sono realizzati dai consigli di circolo o di istituto, cui la giunta provinciale attribuirà i fondi necessari, secondo le proposte del consiglio scolastico distrettuale.

Essi devono tendere nella scuola dell'obbligo alla realizzazione della scuola a tempo pieno e nella scuola secondaria superiore al sostegno ed al recupero degli alunni meno dotati o comunque in situazioni obiettivamente difficili.

Art. 16.
*Mutilati ed invalidi civili, minorati fisici, psichici e sensoriali*

La provincia assicura ai mutilati ed invalidi civili la piena attuazione degli interventi assistenziali di cui all'art. 28 della legge 31 marzo 1971, n. 118. Tali interventi sono estesi anche ai minorati fisici, psichici e sensoriali. Essi devono tendere, avendo comunque riguardo alla natura ed al grado della minorazione, alla piena integrazione di questi soggetti nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali e possono consistere in servizi di accompagnamento e di trasporto, anche individualizzati, e di idonea assistenza durante l'orario scolastico, del doposcuola e degli altri servizi didattici integrativi.

Art. 17.
*Altri servizi*

La provincia può assumere ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio ed in particolare realizzare o promuovere convitti e residenze studentesche, viaggi e visite di istruzione, forniture di libri per le biblioteche di classe e di istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo, nonchè di strumenti di apprendimento individuale.

Tali servizi possono essere realizzati direttamente o mediante la concessione di contributi o sussidi ai comuni, loro consorzi ed alle scuole, nonchè ad altri enti o istituzioni particolarmente qualificati, che ne facciano richiesta.

*Capo IV*

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art 18.
*Incompatibilità e cumuli*

La borsa di studio provinciale non è compatibile con il godimento di altre borse di studio o di posto gratuito in collegio o convitto. Allo studente deve essere assicurata la facoltà di opzione.

Tutte le altre provvidenze previste dalla presente legge sono tra loro cumulabili.

Art. 19.
*Attività di assistenza scolastica svolta da altri enti*

I programmi di assistenza scolastica promossi nella provincia, per ciascun anno scolastico, da enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale sono soggetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687, all'approvazione della giunta provinciale, che ne cura il coordinamento con le attività di competenza della provincia.

In particolare si tratta dei seguenti enti ed istituti:

1) centro nazionale sussidi audiovisivi;

2) ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;

3) ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

4) centro italiano viaggi d'istruzione studenti delle scuole secondarie;

5) ente nazionale assistenza maestri;

6) istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali.

Art. 20.
*Soppressione dei patronati scolastici*

I patronati scolastici ed il loro consorzio provinciale sono soppressi e posti in liquidazione con effetto dal 1° ottobre 1975.

Il presidente della giunta provinciale nomina un commissario liquidatore per ciascun patronato e per il consorzio

Le risultanze della liquidazione sono approvate dalla giunta provinciale.

I beni mobili ed immobili intestati ai patronati scolastici, nonchè tutti i rapporti attivi e passivi ad essi facenti capo e non liquidati, passano alla provincia e possono di seguito essere trasferiti a titolo gratuito, previa deliberazione della giunta provinciale, al rispettivo comune.

I beni mobili ed immobili intestati al consorzio dei patronati scolastici, nonchè tutti i rapporti attivi e passivi ad esso facenti capo e non liquidati, passano alla provincia.

Art. 21.

*Regime transitorio dei patronati*

Fino al momento della loro soppressione, i patronati scolastici ed il loro consorzio continuano nell'espletamento dei compiti svolti sinora, a meno che le amministrazioni e gli organi competenti ai sensi della presente legge non facciano loro conoscere, entro il 30 settembre 1974, di voler provvedere in loro vece, e previe le opportune intese, all'organizzazione del servizio sin dall'anno scolastico 1974-75.

Fino alla loro soppressione la vigilanza sui patronati scolastici e sul relativo consorzio è esercitata, nei modi previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 261, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, dalla giunta provinciale. La commissione di cui all'art. 5 della medesima legge n. 261 è soppressa e le relative attribuzioni sono pure di competenza della giunta provinciale.

I consigli di amministrazione dei patronati scolastici che dovessero scadere prima del 30 settembre 1975 sono prorogati sino a tale data.

Art. 22.

*Inquadramento del personale*

Gli insegnanti elementari che siano stati comandati a prestare servizio presso i patronati scolastici ed il loro consorzio ai sensi dell'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, nonchè quelli contemplati all'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli della provincia con effetto dal 1° ottobre 1975, a meno che non chiedano nel medesimo termine di restare alle dipendenze dello Stato nel ruolo originario di appartenenza.

Analogo inquadramento è assicurato al personale comunque dipendente dai patronati scolastici o dal loro consorzio, purchè il rapporto d'impiego sia stato validamente costituito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva l'anzianità maturata e gli altri diritti acquisiti.

Art. 23.

*Contributi obbligatori dei comuni*

Dalla data di soppressione dei patronati scolastici o dalla data anteriore di assunzione effettiva da parte dei comuni, ai sensi dell'art. 21, primo comma, dei servizi già di competenza dei patronati scolastici, le somme corrispondenti ai contributi obbligatori che i comuni dovevano versare ai patronati scolastici saranno utilizzate direttamente dalle amministrazioni comunali per fini di assistenza scolastica.

Art. 24.

*Disposizioni transitorie*

Fino all'effettiva costituzione dei consigli scolastici distrettuali previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'attribuzione dei fondi della provincia a norma degli articoli 11 e 15 della presente legge, si prescinde dalle proposte di detti organi.

Fino a quando non saranno istituiti i consigli di circolo e di istituto, i fondi per la realizzazione del doposcuola, degli altri servizi didattici integrativi e delle attività formative complementari sono assegnati ai patronati scolastici per gli alunni della scuola primaria ed alle casse scolastiche per gli alunni delle scuole secondarie.

Fino a quando non saranno istituiti i consigli di circolo e di istituto, i comuni o loro consorzi devono sentire, agli effetti del secondo comma dell'art. 11 della presente legge, le direzioni didattiche o di istituto.

Alla fornitura dei libri di testo la provincia può provvedere direttamente oppure assegnare i fondi, fino a quando non saranno istituiti i consigli di circolo e di istituto, alle direzioni didattiche per gli alunni della scuola primaria ed alle casse scolastiche per gli alunni delle scuole secondarie.

Per l'anno scolastico 1974-75 si prescinde comunque dai pareri richiesti dal consiglio scolastico provinciale ai sensi della presente legge.

Art. 25.

*Finanziamento*

Agli oneri dipendenti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1974 con le disponibilità stanziate nel bilancio provinciale per l'esercizio finanziario corrente in base alle preesistenti disposizioni.

Alla maggiore spesa derivante a partire dall'anno 1975 in applicazione del disposto dell'art. 22 della presente legge, valutata nella misura massima annuale di lire 50 milioni, si fa fronte con una quota di pari importo delle maggiorazioni di entrata di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 26.

**La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del nuovo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 31 agosto 1974

*Il vice presidente della giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

**(9088)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743180)